



Fondazione Mach

Notiziario tecnico del Centro
Trasferimento Tecnologico
della Fondazione Edmund Mach

NOTIZIE

01

20 Marzo 2019

Supplemento a Terra di Mach n. 3 - Dicembre 2018. Progressivo 3 - 2019. Direttore responsabile: Sergio Menapace, San Michele all'Adige, Via E. Mach 1. Responsabile tecnico: Claudio Ioriatti - Autorizzazione tribunale di Trento n. 1 del 02.03.2018 - Stampa: Esperia - Lavis (TN)

ZOOTECNIA

EFFLUENTI ZOOTECNICI: NUOVE DISPOSIZIONI PROVINCIALI

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è disciplinata a livello nazionale dal Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", che di fatto ha abrogato il precedente Decreto 7 aprile 2006. La nuova normativa, emanata di concerto tra Ministero Agricoltura, Ministero per lo sviluppo economico e Ministero dell'Ambiente ha la finalità di **consentire**

alle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture. **Il tutto nel rispetto della tutela dei corpi idrici e del suolo, nel rispetto del manuale delle buone pratiche e fatta salva l'applicazione delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche comunque applicabili.**



La Provincia di Trento, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1545 del 24 agosto 2018¹, in vigore da gennaio 2019, recepisce ed integra per quanto di propria competenza il Decreto n. 5046/2016.



Foto 1. Fertilizzazione di prato stabile con letame.

NOVITÀ SALIENTI

La nuova normativa prevede alcuni adempimenti, che variano a seconda della quantità di azoto di origine zootecnica prodotto e/o utilizzato dall'azienda.

Ogni categoria di animali produce un determinato quantitativo di azoto in funzione del peso e dell'età. Per il calcolo dell'azoto prodotto dalle varie categorie di animali e per le diverse specie, ci si può riferire alla Tabella 2 dell'Allegato I del D. M. 5046. I valori riportati esprimono l'azoto prodotto al campo, cioè al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca. Per esempio, una vacca da latte produce 83 kg di azoto all'anno, mentre un capo da rimonta di età superiore ai 6 mesi produce 36 kg di azoto all'anno. In funzione del numero dei capi allevati e quindi dell'azoto prodotto, ogni azienda è riconducibile ad una delle quattro classi dimensionali individuate, come riportato in Tabella 1.

KG DI AZOTO/ANNO PRODUTTORI E/O UTILIZZATORI	CONSISTENZA ALLEVAMENTO IN UBA (DA LATTE)
<=1.000 kg di azoto	<= 12
1.000< kg di azoto <3.000	da 13 a 36
3.001< kg di azoto <6.000	da 37 a 72
>6.000 kg di azoto	> di 73

Tabella 1. Classi dimensionali degli allevamenti.

¹ Deliberazione GP n°1545/2018 di data 24 agosto 2018 avente per oggetto: Criteri integrativi della normativa statale a termini della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 17, Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018 - che inserisce l'art. 19 bis "Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato" nel Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legisl.

COMUNICAZIONE

Una delle novità per le aziende operative in provincia di Trento è l'introduzione dell'obbligo della comunicazione. Tale documento può essere semplificato o completo. Nei prossimi anni andrà ad integrare il fascicolo aziendale. La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante dell'azienda almeno 30 giorni prima dell'utilizzazione dei reflui d'allevamento, deve essere rinnovata ogni 5 anni e ogni qual volta vi siano delle variazioni superiori al 20%.

La **comunicazione semplificata** deve essere redatta da chi produce o utilizza più di 3.000 kg all'anno di azoto da effluenti.

La **comunicazione ordinaria** viene compilata da chi produce o utilizza più di 6.000 kg all'anno di azoto da effluenti e da tutte le aziende tenute alla predisposizione del PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica). Sono invece esonerate le aziende che producono fino a 3.000 kg di azoto all'anno. Sinteticamente in Tabella 2. sono riportati gli adempimenti a seconda della classe dimensionale.

CLASSE DIMENSIONALE	TIPO DI COMUNICAZIONE
Fino a 1.000 kg di azoto	Esonero
Da 1.001 fino a 3.000 kg di azoto	Esonero
Da 3.001 fino a 6.000 kg di azoto	Semplificata
Oltre a 6.000 kg di azoto	Ordinaria
Aziende che producono digestato o che allevano più di 500 UBA	Ordinaria con PUA completo

Tabella 2. Adempimenti definiti dalla Delibera provinciale n°1545/2018.

Nella **comunicazione semplificata** (inferiore ai 6.000 kg di azoto prodotto e/o utilizzato), che verrà redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda presso i centri di assistenza agricola (CAA) devono essere riportate, oltre alle informazioni già presenti nel fascicolo aziendale, le dimensioni degli stoccaggi delle deiezioni.

Nella **comunicazione ordinaria** (superiore ai 6.000 kg di azoto prodotto e/o utilizzato) oltre a quanto previsto per la semplificata, si dovranno calcolare i quantitativi di azoto e di effluente prodotti in relazione alla tipologia di stabulazione. Sono richieste, inoltre, informazioni sintetiche riguardanti il sistema di rimozione degli effluenti, eventuali trattamenti (foto 2), le tecniche e le attrezzature utilizzate per la distribuzione delle deiezioni.

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA)

Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e del digestato nonché di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, in funzione delle caratteristiche e delle tipicità degli allevamenti, delle caratteristiche del suolo agrario provinciale con particolare attenzione alla giacitura e frammentazione fondiaria, delle asportazioni prevedibili in funzione degli ordinamenti e dei piani colturali, le aziende predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica da presentare all'Autorità competente. L'obbligo di redazione del PUA è per le aziende in possesso o che si dotano di impianto di digestione anaerobica, per quelle con una consistenza che supera le 500 UBA. La durata massima del PUA è di 5 anni e deve essere aggiornato quando intervengano variazioni del 20% delle superfici aziendali, del carico UBA o del rapporto fra questi.



Foto 2. Sistema di separazione elicoidale.

DOCUMENTAZIONE DI TRASPORTO

Ai fini di rendere tracciabile lo scambio e la movimentazione degli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica, il trasporto deve essere effettuato da soggetti muniti di un documento di accompagnamento. Esso deve riportare oltre agli estremi identificativi dell'azienda produttrice e di quella destinataria dell'effluente, anche la natura e la quantità del materiale trasportato, l'identificazione del mezzo di trasporto e gli estremi della comunicazione, qualora prevista.

Secondo la Delibera n°1545/2018, sono esentati dall'obbligo di munirsi di documento di trasporto nell'ambito del territorio provinciale con mezzi agricoli:

- coloro che trasportano gli effluenti sui terreni aziendali
- tra due aziende agricole se muniti di specifico accordo di cessione
- gli effluenti tra la propria azienda e l'impianto di digestione anaerobica consortile
- nell'ambito della propria azienda se l'impianto di digestione anaerobica è di tipo aziendale
- dall'impianto di digestione anaerobica consortile alle superfici agricole delle aziende consorziate.

Qualora il trasporto sia effettuato da un conto terzi con mezzo agricolo, questo deve tenere nel mezzo copia del contratto di incarico con l'azienda appaltante.

I documenti di trasporto e gli accordi di cessione devono essere conservati in azienda per almeno due anni.

ACCORDO DI CESSIONE

È un documento in carta semplice sottoscritto tra l'azienda cedente e la ricevente, in cui sono specificati i quantitativi e la tipologia dell'effluente. I facsimili sono disponibili presso i CAA.

STOCCAGGI

Un'altra novità introdotta dalla nuova normativa è rappresentata dai volumi minimi di stoccaggio, che devono essere di 90 giorni per il letame e le frazioni solide dei separati (foto 3) e di almeno 120 giorni per gli effluenti non palabili.

Per quanto riguarda il letame non è consentito portarlo in campo prima di 90 giorni di permanenza in concimaia o in lettiera permanente.



Foto 3. Esempio di sistema di distribuzione a terra del digestato liquido utilizzato dalla Coop. Biodigestore Predazzo.

MATURAZIONE DEL LETAME

Riguardo alla gestione del letame, la delibera provinciale introduce novità sostanziali. Come previsto anche dal decreto nazionale, l'accumulo su suolo agricolo di letami è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni in platea impermeabilizzata e, soprattutto, **può essere praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica sui terreni oggetto dell'utilizzazione e su quelli circostanti o prossimi in quantitativi non superiori ai fabbisogni funzionali delle colture.**

È opportuno che il deposito non superi i nove mesi e non venga ripetuto nello stesso luogo nell'ambito della stessa annata agraria e comunque venga posizionato in luogo diverso rispetto alla precedente annata. Nella realtà trentina queste disposizioni avrebbero generato delle criticità non da poco: si pensi all'impiego di letame in frutticoltura, ove è impensabile distribuire un refluo che ha subito solamente 3 mesi di "maturazione" in concimaia e dove è altrettanto poco praticabile la maturazione sul sito di impiego. O si pensi anche all'utilizzo di letame maturo su superfici ove lo stoccaggio non è permesso o praticabile (aree a parco naturale o terreni in pendenza) che sarebbe di fatto impossibile.

Per ovviare a queste problematiche la delibera provinciale ha introdotto la possibilità di effettuare la maturazione accelerata del letame, anche su suoli non oggetto della successiva distribuzione. Infatti l'accumulo temporaneo in campo destinato alla maturazione accelerata può eccedere dai limiti quantitativi sopra riportati se viene applicata una gestione del cumulo che prevede:

- impiego minimo di paglia nell'effluente pari a 4 kg/capo per giorno (solo per il letame e non per i suoi assimilati);
- lo stoccaggio in andane;
- il rivoltamento con macchina operatrice (foto 4) eseguito più volte, in numero almeno pari a 7, nel periodo di maturazione, della durata minima di 3 mesi; per la maturazione accelerata del digestato solido la durata può essere ridotta a 2 mesi con almeno 5 rivoltamenti;
- la copertura dei cumuli con geotessile.

Il letame ottenuto da questi processi ha una elevata qualità agronomica e dà ampie garanzie di tutela ambientale grazie alla stabilità biologica della sostanza organica, al contenuto di azoto in forma quasi esclusivamente organica, al minor contenuto idrico ed all'assenza di odori.



Foto 4. Maturazione del letame in cumulo rivoltato.